

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 48

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

d'iniziativa della senatrice GATTI

approvata il 13 maggio 2015

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame
dell'affare assegnato sulla questione della revisione delle macchine agricole e
della formazione degli operatori delle stesse*

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato concernente la questione della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori delle stesse,

premessò che:

l'agricoltura rappresenta uno dei settori a più elevato indice infortunistico unitamente a quello dell'edilizia, come peraltro evidenziato nel Piano nazionale di prevenzione 2014-2018 adottato dal Ministero della salute e approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 13 novembre 2014;

analizzando i dati dell'INAIL, occorre tener presente che i dati riportati si riferiscono soltanto agli infortuni occorsi ai lavoratori per i quali ricorre la tutela assicurativa dell'INAIL; nella banca dati INAIL non sono ricompresi gli infortuni che occorrono ai lavoratori autonomi abituali per i quali l'attività agricola non è prevalente, vale a dire coloro che svolgono tale attività a titolo hobbistico e i lavoratori autonomi che, pur potendosi considerare a tutti gli effetti coltivatori diretti, svolgono un'altra attività che è prevalente rispetto a quella agricola autonoma;

se si considerano i soli infortuni gravi riconosciuti (escludendo gli infortuni *in itinere*) le costruzioni incidono per il 14 per cento, l'agricoltura per il 12 per cento, i trasporti per l'11 per cento, l'industria dei metalli per il 6 per cento così come i servizi pubblici. Seguono con percentuali inferiori gli altri comparti produttivi;

sulla base dei dati estratti dalla banca dati *Open Data* Inail, relativamente al settore «Gestione Agricoltura», per l'anno 2013 le denunce di infortunio sono pari a 40.287, a fronte delle 52.690 del 2009, con un *trend* in calo di circa il 23,5 per cento;

gli infortuni occorsi «in occasione di lavoro accertati positivi» passano dai 42.672 del 2009 (dei quali 108 mortali), ai 31.297 del 2013 (dei quali 86 mortali), anche in questo caso con un *trend* in diminuzione di circa il 26,6 per cento, con numeri comunque ancora molto elevati se rapportati agli altri settori;

in riferimento agli agenti materiali causa degli infortuni occorsi, dal confronto tra l'anno 2009 e l'anno 2013 emerge che, relativamente alla categoria «Macchine ed attrezzature portatili o mobili», in cui sono ricompresi i trattori immatricolati e non immatricolati, anche a fronte di un calo del *trend* per queste attrezzature di lavoro, si registra un indice infortunistico che si mantiene elevato;

nel 2009 infatti, dei suddetti 42.672 infortuni, 2605 (di cui 16 mortali) sono dovuti alle «Macchine ed attrezzature portatili o mobili»: di questi, 1303 (di cui 9 mortali) avvengono sui trattori agricoli;

nel 2013 dei suddetti 31.297 infortuni, 1884 (di cui 14 mortali) sono dovuti, alle «Macchine ed attrezzature portatili o mobili»: di questi 955 (di cui 12 mortali) avvengono sui trattori agricoli;

per quanto riguarda infine le denunce di malattie professionali del settore Agricoltura, i casi denunciati vanno dai 3852 del 2009 ai 9487 del 2013, con un *trend* ad andamento inverso, in crescita, rispetto agli infortuni. Catalizzatore dell'aumento è stato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 aprile 2008, recante nuove tabelle malattie professionali, grazie al quale è più semplice, anche per i medici, riconoscere le malattie e classificarle nelle tabelle delle specifiche malattie professionali ed a seguito del quale sono state inserite in tabella le principali malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico bio-meccanico e movimenti ripetuti;

nel frattempo, inoltre, è stato promulgato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014, recante approvazione dell'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia;

per cercare di ottenere informazioni sugli infortuni che avvengono ai lavoratori per i quali non ricorre la tutela assicurativa INAIL, è stato creato un osservatorio sugli infortuni in agricoltura. I dati dell'osservatorio provengono da segnalazioni di organi di sorveglianza territoriale (AUSL) e da ricerche svolte sui principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di stampa), pertanto non sono certamente esaustivi del fenomeno infortunistico in agricoltura in quanto la modalità di rilevazione dei dati non discende da denunce a carattere obbligatorio;

i dati dell'osservatorio sopra esposti evidenziano che circa il 64 per cento degli infortuni in agricoltura avvengono sul trattore agricolo o forestale immatricolato e non immatricolato e confermano che i pericoli più gravi a cui è esposto l'operatore alla guida del trattore sono rappresentati dai capovolgimenti trasversali o longitudinali per sovraccarico del trattore (ad esempio attrezzature portate), per sforzo eccessivo di traino, per manovre brusche, per eccessiva pendenza del terreno;

nella relazione finale approvata il 15 gennaio 2013 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» presieduta dal senatore Oreste Tofani, si era individuata come prima causa della scarsa sicurezza nell'uso delle macchine agricole con conseguente alta incidenza di infortuni gravi e mortali, l'eccessiva obsolescenza del parco macchine circolante;

secondo l'Unione nazionale commercianti macchine agricole (UNACMA), audita il 5 marzo, il persistere in esercizio di macchine agricole con età superiore ai 30-35 anni è frutto di una serie di fattori che si sono combinati nel tempo. La prima causa è da ricercarsi nell'abnorme numero di macchine immatricolate negli anni '70 ed inizio anni '80, ri-

spetto alle reali esigenze di coltivazione. L'altro fattore che ha contribuito alla permanenza in uso di macchine non adeguate è da ricercarsi nell'esclusione dei lavoratori autonomi e dei coltivatori diretti dal rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La norma ha di fatto consentito la creazione di un mercato «parallelo» delle macchine agricole usate non adeguate in quanto destinate ad utenti esclusi dal rispetto della norma citata. È da tenere, infine, presente che l'introduzione della necessità di partita Iva per consentire l'immatricolazione di una macchina agricola, in sostituzione della «titolarità» come recitato l'articolo 110 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha determinato il fatto che una serie di soggetti non professionisti utilizzino esclusivamente macchine usate già targate;

secondo i dati forniti dalla Federazione nazionale costruttori macchine per l'agricoltura (FederUnacoma) e condivisi con l'INAIL il solo parco trattori esistente in Italia supera 1.600.000 unità con una età media di circa 20 anni;

considerato che:

allo stato delle conoscenze i principali sistemi di prevenzione per il pericolo di capovolgimento utilizzati nei trattori agricoli o forestali possono essere ricondotti essenzialmente a dispositivi di prevenzione di tipo passivo; in particolare, si tratta di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ossia una struttura installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante una utilizzazione normale (ROPS - *Roll Over Protective Structure*) e di un dispositivo che trattiene l'operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative del trattore (cintura di sicurezza);

ai fini della protezione del conducente di trattori agricoli o forestali immatricolati e non immatricolati da eventuali danni determinati dal capovolgimento del trattore, è indispensabile la contemporanea presenza dei due dispositivi sopra richiamati;

i primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente del trattore attraverso l'installazione di telai di protezione risalgono al 1973 allorquando furono emanate le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 26 gennaio 1973, n. 201, e 29 settembre 1973, n. 209;

le prescrizioni dettate dalle suddette circolari erano dirette a regolamentare i trattori in produzione ed immatricolati dopo il 1° gennaio 1974, mentre ne erano temporaneamente esclusi quelli immatricolati anteriormente a tale data per i quali, in considerazione della grande varietà di modelli in uso e delle gravi difficoltà di adeguamento tecnico, si faceva riserva di ulteriori istruzioni. Tali istruzioni furono fornite molto più tardi con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 1981, n. 49;

negli anni successivi il legislatore italiano ha provveduto a recepire una serie di direttive che andavano a completare il quadro legislativo di

riferimento relativo alle prove da effettuarsi sui telai di protezione, da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella precedente legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, e 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003);

per quanto riguarda il parco macchine già in servizio, assunse particolare rilevanza quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 con il quale erano dettate regole per le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998. Il decreto prevedeva che il datore di lavoro adeguasse a determinati requisiti di sicurezza talune attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998;

nell'aprile del 2008 il dettato della norma è stato trasposto nel punto 2.4 della parte II dell'allegato V al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

stante il quadro normativo sopra delineato era fortemente sentita l'esigenza di fornire adeguate informazioni tecniche per l'adeguamento di tutti i trattori già in servizio e di definire procedure che garantissero la possibilità di dimostrare agli organi di vigilanza il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla norma senza oneri e procedure aggiuntive per l'utenza;

l'allora Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), su richiesta del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dello sviluppo economico, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro con l'obiettivo di fornire utili informazioni tecniche per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli attraverso l'installazione di sistemi di ritenzione e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

il gruppo di lavoro ha prodotto linee guida nelle quali sono state fornite informazioni tecniche sulle modalità di realizzazione e installazione dei dispositivi di protezione necessari realizzando specifiche schede tecniche, differenziate in base alla tipologia di trattore e alla classe di massa;

un'informazione molto importante ai fini della programmazione degli interventi di prevenzione è rappresentata dalla stima del numero di trattori che risultano attualmente sprovvisti dei richiamati apprestamenti tecnici;

si tratta tuttavia di una stima rispetto alla quale è possibile presumere che il parco nazionale trattori conti circa 668.000 esemplari sprovvisti di strutture di protezione in caso di capovolgimento e circa 1.240.000 esemplari sprovvisti di cinture di sicurezza;

sulla base del quadro esposto è stata resa obbligatoria la revisione di tutte le macchine agricole immatricolate, per effetto del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; la modifica intervenuta prevedeva che al fine di ga-

rantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, disponesse la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110 del citato nuovo codice della strada, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione;

con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2014 della legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, sono stati allungati ulteriormente i termini per l'emanazione del decreto con cui disporre la revisione, dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014; mentre il termine di avvio del processo di revisione viene spostato al 30 giugno 2015;

per effetto del decreto «milleproroghe» (decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11) l'emissione del suddetto decreto è stata posticipata al 30 giugno 2015, e l'obbligo di revisione per i macchinari immatricolati diverrà effettivo a far data dal 31 dicembre 2015;

attualmente il decreto è in fase di scrittura da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

in audizione il Direttore generale della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assicurato che il lavoro di approntamento del decreto è quasi concluso, che i termini potranno essere tutti rispettati, che le caratteristiche della revisione terranno conto sia della sicurezza stradale che della sicurezza nei luoghi di lavoro, che la revisione sarà periodica (ogni 5 anni), che i controlli non saranno solo visivi ma adeguati, che verificheranno l'usura e che terranno conto dell'evoluzione tecnologica e, infine, che per il momento i numeri delle macchine da revisionare può essere solo stimato e solo alla fine del processo si capirà quante macchine sono da rottamare;

il Direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in audizione, ha confermato il lavoro congiunto fra Ministeri e per quanto riguarda interventi finanziari a sostegno ha indicato oltre alla misura 17 del Programma di sviluppo rurale (PSR), su cui tuttavia intervengono le regioni, anche la possibilità di convenzioni con le banche attivate grazie all'intervento del Ministero e da quest'ultimo garantite;

per quanto riguarda le possibili risorse finanziarie l'INAIL, ricordando il bando ISI, che prevede un miliardo in cinque anni, ha sottolineato in audizione che per il 2014 sono stati messi a bando 15 milioni per la revisione e l'adeguamento dei trattori;

l'importanza del processo di adeguamento dei trattori agricoli o forestali è reso evidente dai dati infortunistici relativi al fenomeno di capovolgimento di trattori agricoli o forestali registrati in altri Paesi europei

quali la Germania e il Regno Unito. L'andamento infortunistico ha evidenziato che al termine del processo di adeguamento dei trattori agricoli o forestali in servizio con l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, rispettivamente 1978 in Germania e 1976 nel Regno Unito, il numero di infortuni mortali determinati da capovolgimento di trattori si è drasticamente ridotto. In Germania il numero di infortuni mortali per capovolgimento è passato da 181 casi nel 1969, anno in cui si iniziò ad installare i *roll over protection structure* (ROPS), ai 36 casi del 1978 anno in cui la Germania considerò concluso il processo di adeguamento dei trattori in servizio. Attualmente in Germania si registrano ogni anno circa dieci casi di infortuni mortali per ribaltamento di trattori agricoli o forestali. Andamento del tutto simile è riscontrabile nel Regno Unito dove il numero di casi di infortuni mortali per ribaltamento è passato da 37 casi del 1969, anno in cui si iniziò ad installare i ROPS, agli attuali pochi casi che raramente superano il numero di cinque unità per anno;

dalle risultanze delle indagini infortunistiche emerge che gli infortuni legati all'uso di trattori agricoli o forestali sono, nella maggioranza dei casi, determinati oltre che da carenze delle attrezzature stesse sotto il profilo della sicurezza, anche da carenze di formazione specifica degli operatori addetti all'uso; in particolare, infatti, il ribaltamento è determinato da manovre errate e da errata percezione del carico su terreni sconnessi o comunque di difficile attraversamento;

per tale motivo, il trattore agricolo o forestale è stato incluso tra le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012), per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;

l'Accordo citato non solo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ma anche le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l'Accordo è entrato in vigore 12 mesi dopo per tutti gli operatori addetti all'uso di almeno una delle tipologie delle attrezzature di lavoro in esso individuate, ad eccezione degli operatori del settore agricolo. Infatti, l'articolo 45-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole venisse differito al 22 marzo 2015; successivamente, in conseguenza alla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione per i soli lavoratori del settore agricolo e forestale è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2015;

come rilevato nell'audizione della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siccome l'obbligo andava assolto entro il 22

marzo 2015 e solo la legge n. 11 del 2015 ha differito l'obbligo al 31 dicembre 2015, c'è stato un periodo in cui i corsi di formazione si sono svolti regolarmente, e quindi la fase di preparazione ai corsi da parte dei soggetti erogatori i contatti con le aziende produttrici per poter utilizzare per la formazione le macchine da loro fornite, si sono già sviluppati, per cui è auspicabile che non ci siano ulteriori rinvii;

la formazione necessaria per conseguire l'abilitazione consiste nella frequenza a corsi teorico-pratici; nel dettaglio, si tratta di un modulo giuridico-normativo di 1 ora, di un modulo tecnico di 2 ore, di un modulo pratico di 5 ore;

per i suddetti lavoratori è previsto che debbano effettuare i corsi di formazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, cioè entro il 31 dicembre 2017; l'efficacia dell'abilitazione ha una durata quinquennale;

è prevista una esenzione dall'obbligo di abilitazione per coloro che autocertifichino (per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di avere esperienza nell'utilizzo di macchine agricole per almeno due anni nell'ultimo decennio; per questi è necessario soltanto un corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo;

l'UNACMA ha affermato che l'attuazione della revisione delle macchine agricole rappresenta l'unico e valido strumento necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati, introducendo la certezza del controllo, che diversamente non potrà, in nessun modo, essere assicurata; anche relativamente all'obbligo di formazione UNACMA si è dichiarata assolutamente favorevole riconoscendone i possibili risvolti positivi; ha dichiarato altresì la disponibilità a trovare accordi per la messa a disposizione delle macchine per la realizzazione della parte pratica dei corsi di formazione;

anche secondo FederUnacoma, la revisione delle macchine agricole consentirebbe pertanto di disporre di uno strumento efficace per accertare effettivamente la presenza di requisiti di sicurezza previsti per legge sulle macchine agricole; in mancanza di risorse economiche e altre misure atte a garantire uno svecchiamento del parco macchine obsoleto (che seppur attuate richiederebbero comunque più di 30 anni per consentire uno svecchiamento completo del parco macchine, considerando un assorbimento annuo da parte del mercato di circa 20.000 macchine), la revisione delle macchine agricole costituisce una soluzione alternativa accettabile per consentire il raggiungimento di un ragionevole livello di sicurezza del parco macchine;

anche per quanto attiene l'obbligo di un percorso formativo *ad hoc* per gli operatori delle macchine agricole, FederUnacoma si è detta favorevole, facendo notare, a titolo di esempio, che guidare un trattore in campo durante l'esecuzione di pratiche colturali comporta situazioni di rischio completamente differenti da quelle che si possono manifestare su

strada: ciò evidenzia il fatto che la patente di guida richiamata nell'articolo 124 del nuovo codice della strada da sola è insufficiente a ricoprire il campo di operatività relativo alla conduzione delle attrezzature per cui è richiesta la specifica abilitazione;

i sindacati di categoria, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti (FLAI, FAI, UILA, UGL agroalimentare, FNA-CONFSAL), auditi il 3 marzo, si sono dichiarati:

favorevoli a revisione e formazione, ritenendoli essenziali per la riduzione degli incidenti sul lavoro; hanno sostenuto inoltre che un maggior investimento sulla prevenzione comporterà un notevole risparmio in termini di spesa sia sanitaria che previdenziale e si sono dichiarati disponibili ad impegnare gli enti bilaterali a cui partecipano con le associazioni datoriali per organizzare e promuovere la formazione degli operatori;

le associazioni professionali agricole (COPAGRI, CIA, Confagricoltura e Coldiretti) nell'audizione del 3 marzo si sono dichiarate convinte della necessità dell'attuazione della revisione delle macchine agricole manifestando allo stesso tempo preoccupazione per il costo che le imprese agricole devono affrontare e auspicando delle tariffe adeguate; preoccupazione è stata in generale espressa per la formazione degli operatori considerato l'aumento dei costi; in particolare COPAGRI ha sottolineato la difficoltà a convincere gli operatori del settore della necessità di informazione e formazione continua, vuoi per il grado di senilizzazione del mondo agricolo vuoi per il tipo di lavoro che spesso porta ad isolarsi;

inoltre è stata rappresentata una perplessità relativa alla determinazione della categoria di patente necessaria per la guida di trattori, rilevando che la patente di solito è in funzione prevalentemente della velocità massima raggiunta dal veicolo stesso (nel caso di macchine agricole corrisponde a max 40 km/ora) e subordinata alle sue dimensioni;

impegna il Governo:

a far sì che non si prevedano ulteriori proroghe rispetto all'entrata in vigore dell'obbligo della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori, considerato che sono già tre le proroghe intervenute circa la revisione e due quelle sull'abilitazione obbligatoria;

a prevedere, nella scrittura del decreto ministeriale con cui disporre la revisione, disposizioni volte a garantire non solo i profili di sicurezza di circolazione stradale delle macchine agricole ma anche quelli attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

a prevedere che la revisione si effettui non solo con controlli visivi ma anche con controlli adeguati (sull'usura, e su altri profili);

a prevedere una scalettatura delle revisioni che permetta una copertura progressiva in tempi adeguati di tutto il parco macchine e, a regime, una revisione periodica;

a prevedere la possibilità di utilizzare officine mobili presso le aziende o punti di raccolta che facilitino il conferimento delle macchine agricole oggetto di revisione;

a prevedere meccanismi che consentano la rottamazione delle macchine agricole più obsolete con tariffe e procedure semplificate che incentivino l'eliminazione delle macchine più pericolose;

a prevedere tariffe di revisione che favoriscano l'avvio della campagna tenendo anche conto della difficile situazione economica delle imprese;

per quanto riguarda i finanziamenti, a incrementare, da parte del Governo e degli enti strumentali (INAIL), i fondi per i bandi specifici per la revisione delle macchine agricole, oltre a stabilire una relazione con le regioni affinché i PSR inseriscano nella specifica della misura 17 del PSR le revisioni delle macchine agricole come misura di ammodernamento delle imprese ed incremento della sicurezza sul lavoro;

per quanto concerne la formazione degli operatori, a rafforzare le sperimentazioni realizzate anche in collaborazione con l'INAIL e il Ministero del lavoro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca negli istituti tecnici-agrari con l'obiettivo di rendere istituzionalizzato il conseguimento del patentino;

a verificare tutte le possibilità per favorire la formazione all'uso dei trattori come strumenti di lavoro con tariffe adeguate, prendendo parte eventualmente a stabilire relazioni fra soggetti formatori e produttori di macchine agricole per un utilizzo migliore della disponibilità data dai produttori a fornire le macchine per la formazione;

sia per quanto riguarda la revisione delle macchine agricole che la formazione degli operatori, a prevedere dei punti di controllo per verificare l'andamento dei processi e la necessità di aggiustamenti o di nuove norme; in particolare, per quanto riguarda la formazione sarà importante verificare la necessità di adeguare i programmi, anche per una più completa integrazione e formazione della manodopera straniera molto presente nel settore.

